

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 603 del 24 settembre 2020

Disposizioni Integrative inerenti alla ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza n. 13 - proroga di fine lavori e riallineamento delle scadenze di rendicontazione della spesa

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), con la quale all'articolo 11 comma 3-ter è stata introdotta la seguente modifica: «All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (in seguito d.l. n. 95/2012) ed in particolare l'articolo 3-bis comma 4-bis che a seguito della citata modifica stabilisce: «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avan-

zamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2021. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.».

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»;
- n. 232 del 8 Luglio 2016 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N).»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «Disposizioni integrative inerenti alla ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche.» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le ordinanze n. 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- n. 381 del 16 aprile 2018 «Disposizioni integrative inerenti alla ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018, «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento», con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;
- n. 398 del 27 giugno 2018 «Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento» - Rettifica.»;
- n. 427 del 9 ottobre 2018, «Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n. 441 del 7 novembre 2018 «Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione

Serie Ordinaria n. 40 - Martedì 29 settembre 2020

privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge al d.l. 95/2012 nel decreto Genova;

- n. 450 del 10 dicembre 2018, «Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quinto provvedimento» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa una brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019, «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze n. 13, 15 e 16 e precisando che i medesimi termini valgono anche per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i.;
- n. 581 del 26 giugno 2020, «Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3-bis comma 4-bis del d.l. n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i.» con la quale sono stati confermati i termini per la conclusione degli interventi come individuati dall'Ordinanza n. 511 modificando il termine per la rendicontazione per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria.

Dato atto che la modifica introdotta nell'articolo 3-bis, comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 rende necessario l'adeguamento dei tempi di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura.

Considerato che l'ordinanza n. 13, così come modificata e integrata dalle ordinanze n. 511 e n. 581, stabilisce:

- all'Articolo 5 comma 6 che:

«6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'Ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente per settore, per un massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.»;

- all'Articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° che:

«La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata:

- per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (l. 135/2012),

entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori;

- per i beneficiari di tutti gli altri settori entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.».

Ricordata l'ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) è:

- per il settore Agricoltura e Agroindustria il Direttore Generale della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia;
- per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;
- per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell'istruttoria (SI) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall'art. Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020 - 113 - 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Programmazione, Semplificazione e Risorse»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 maggio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come SI per il settore Industria e Artigianato;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore Industria ed artigianato ai sensi dell'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 - Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SI, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determinazione inerenti il Soggetto Incaricato all'Istruttoria (SI) per

i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto dagli artt. 4 e 5 delle Ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 e n. 227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Viste le comunicazioni del responsabile del procedimento, ai sensi delle Ordinanze n. 13 e 14, per i settori Industria e Artigianato e Commercio e Servizi presso la DG Sviluppo Economico:

- prof. C1.2020.0002774 del 3 settembre 2020 con la quale è richiesta la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento ID 53560403 LINDA COSTRUZIONI DI VALENZA LI-LIANA E C. S.A.S. al 30 giugno 2021;
- prof. C1.2020.0002852 del 9 settembre 2020 con la quale è richiesta la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento ID 53552608 CORAZZARI CHRISTIAN E PASETTO MARIALUISA (EX LAVORAZIONI EDILI CORAZZARI FAUSTO) al 30 giugno 2021;
- prof. C1.2020.0002351 del 21 luglio 2020 con la quale è richiesta la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento ID 53672813 TIRELLI MARCO al 30 giugno 2021;
- prof. C1.2020.0002923 del 16 settembre 2020 con la quale è richiesta la proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento ID 53558417 ARIOLI GIOVANNI al 30 giugno 2021.

Considerato il parere espresso dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per i settori Industria, Artigianato e Commercio di cui alle ordinanze n. 13 e 14, per l'adozione di un provvedimento di ulteriore proroga dei termini, oltre il 30 settembre 2020 ma comunque entro il 30 giugno 2021, di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato per tutti i settori ad eccezione del settore agricolo, quando accompagnata da richiesta motivata del beneficiario, valutata positivamente e fatta propria dal Responsabile del Procedimento.

Considerato che tale disposizione è comunque rispettosa dei limiti stabiliti dai Regimi di Aiuto di Stato approvati dall'Unione Europea per questo evento calamitoso così come richiamati dall'ordinanza n. 13.

Preso atto che tutti gli interventi sono già stati oggetto della proroga della data di fine lavori, concessa dai Responsabili del Procedimento, secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 13 e delle motivazioni puntuali per cui è plausibile e giustificato il ritardo accumulato ed è opportuno concedere un'ulteriore proroga, ad alcuni interventi, al fine di consentirne la loro completa realizzazione.

Dato atto che la modifica introdotta nel d.l. n. 95 articolo 3-bis comma 4-bis rende necessario l'adeguamento dei tempi di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura che per la sopracitata ordinanza n. 13 era stato posto come massimo al 30 settembre 2020 a seguito di autorizzazione del responsabile del procedimento competente.

Atteso che alla data di approvazione del seguente atto vi sono ancora interventi non conclusi e che a seguito della sospensione dei lavori dei cantieri a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le tempistiche di realizzazione degli interventi sono state compromesse per tutti gli interventi in corso indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.

Considerato congruo il periodo temporale di mesi sei per espletare tutte le procedure di rendicontazione e liquidazione degli interventi ancora in corso, finanziati attraverso la procedura del più volte richiamato articolo 3-bis comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 ed identificati dalla procedura speciale adottata per il settore Agricoltura e Agroindustria con le ordinanze n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i. .

Ritenuto opportuno modificare l'ordinanza n. 13 all'Articolo 5 sostituendo l'intero comma 6 con il seguente:

- «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'Ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui

all'allegato dell'Ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Gli interventi assoggettati alla normativa sugli Aiuti di Stato per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente. ».

Ritenuto altresì opportuno, al fine di dare più tempo ai beneficiari del settore agricolo, assoggettati alla più volte citata procedura speciale, al fine di consentire di espletare le procedure di rendicontazione della spesa, di modificare l'ordinanza n. 13 all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° per cui le parole «30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori» sono sostituite con 90 (novanta) giorni successivi alla data di fine lavori».

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico dei Fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare l'ordinanza n. 13 all'Articolo 5 sostituendo l'intero comma 6 con il seguente:

- «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Gli interventi assoggettati alla normativa sugli Aiuti di Stato per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente. »;

2. di emendare l'ordinanza n. 13 all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° per cui le parole «30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori», sono sostituite con «90 (novanta) giorni successivi alla data di fine lavori»;

3. di trasmettere il presente atto ai responsabili del procedimento per la comunicazione ai Beneficiari, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana